

**STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE**

**UNITED SOLOISTS ORCHESTRA**

**Sorenago**

### **Articolo 1 – Nome**

Sotto la denominazione “United Soloists Orchestra” è costituita un’Associazione di durata illimitata, retta dagli articoli 60 e seguenti del CCS e dal presente statuto con sede a Sorengo (TI – CH).

### **Articolo 2 – Sede**

La sede dell’Associazione è Sorengo (TI – CH)

### **Articolo 3 – Scopo**

L’Associazione United Soloists Orchestra si propone ed ha per scopo la formazione di un’orchestra sinfonica composta dai più talentuosi giovani musicisti (18-30 anni) selezionati da tutto il mondo, la ricerca e la promozione di nuovi talenti in campo artistico (musica ed ogni altra forma di arte) in Svizzera ed all’estero. L’associazione intende promuovere l’espressione artistico-musicale delle diverse etnie e culture di tutti i Paesi del mondo, attraverso l’organizzazione di concerti a svariato genere musicale, quali musica folk, jazz, musica classica e musica moderna.

L’associazione può svolgere nel proprio ambito anche attività editoriali, e segnatamente la produzione, la pubblicazione e la diffusione di CD e spartiti.

L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L’associazione può collaborare con altre associazioni, enti e gruppi per attività con scopi e obiettivi simili e condivisi.

### **Articolo 4 – Personalità e capacità giuridica**

L’Associazione ha personalità giuridica e quindi la capacità di obbligarsi a intraprendere tutto quanto necessario per la realizzazione dello scopo sociale.

### **Articolo 5 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito dalle contribuzioni volontarie dei membri o di terzi e dai conferimenti di ogni genere ad essa devoluti. La Direzione valuta di caso in caso l’accettabilità di questi apporti.

### **Articolo 6 – Soci**

Possono diventare soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono sostenere e promuovere lo scopo sociale. L’ammissione dei soci è di competenza della Direzione e conferisce diritto di voto all’Assemblea. La qualità di socio si perde:

- per dimissione
- per esclusione pronunciata dall’Assemblea su proposta della Direzione

Ogni interessato può sottoporre alla Direzione in ogni momento e in ogni forma, preferibilmente attraverso la piattaforma elettronica, proposte o suggerimenti.

### **Articolo 7 – Responsabilità e obblighi dei soci**

L’Associazione risponde delle proprie obbligazioni unicamente con il patrimonio sociale. I soci prestano gratuitamente la loro attività per il raggiungimento dello scopo sociale. I soci non sono tenuti ad altre prestazioni, sono liberati da ogni responsabilità personale e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

### **Articolo 8 – Organi dell’Associazione**

Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dei soci
- la Direzione
- l’Ufficio di revisione

### **Articolo 9 – L’assemblea**

L’Assemblea sociale è l’organo superiore dell’Associazione. Le sue funzioni sono:

- l’approvazione e modifica degli statuti
- la nomina e la revoca dei membri di Direzione
- la nomina e la revoca dei revisori dei conti
- l’approvazione del rapporto di gestione dei conti
- l’esercizio e la vigilanza sopra la gestione degli organi dell’Associazione
- la decisione sull’esclusione di soci
- la decisione circa lo scioglimento dell’Associazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti

L’assemblea decide inoltre tutti gli oggetti che non sono riservati ad altri organi dell’Associazione.

Essa si riunisce almeno una volta all’anno per:

- prendere atto dell’andamento dell’Associazione

- approvare i conti dell'esercizio annuale
- dare scarico alla Direzione per il suo operato

Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta la Direzione lo giudicherà necessario o se un quinto dei soci ne farà domanda.

La convocazione avviene per iscritto o in forma elettronica, da parte della Direzione, con ragionevole preavviso e indicazione delle trattande.

L'Assemblea prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità decide il voto del/la Presidente del giorno. La modifica dello Statuto e in particolare dello scopo sociale, nonché lo scioglimento dell'Associazione, possono essere decisi unicamente con la maggioranza dei 2/3 dei votanti (è ammesso il voto per corrispondenza scritta o elettronica).

L'annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea.

#### **Articolo 10 – La Direzione**

La Direzione è composta da 3 membri, fino a un massimo di 10 membri. I membri della Direzione sono nominati dall'Assemblea per un periodo di 1 anno e sono sempre rieleggibili.

La Direzione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente un Segretario-Cassiere.

Essa cura gli interessi dell'Associazione, ne gestisce le attività in corso e la rappresenta verso terzi. Essa tiene i libri di commercio ed osserva, per analogia, le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti.

Le sue competenze si estendono a tutte le operazioni connesse con il raggiungimento dello scopo sociale e con la gestione del patrimonio dell'Associazione. Alla Direzione competono segnatamente:

- la direzione e il coordinamento dell'attività dell'Associazione
- l'ammissione e la proposta di esclusione dei soci
- l'allestimento dei conti preventivi e consuntivi, del bilancio e del rapporto di gestione

La Direzione si riunisce fisicamente, su convocazione del Presidente, nella sede indicata nella convocazione oppure per mezzo di una piattaforma elettronica. Essa può validamente deliberare alla presenza di almeno la metà dei suoi membri, e prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente. La Direzione può anche decidere a maggioranza semplice per circolare scritta o di posta elettronica.

I membri della Direzione hanno di principio diritto ad un compenso per la propria attività in favore dell'Associazione ed alla rifusione delle spese sostenute.

#### **Articolo 11 – L'Ufficio di revisione**

L'Assemblea designa l'Ufficio di revisione, nei casi previsti dall'art. 69b CCS. Esso resta in carica 1 anno. L'Ufficio di revisione, composto da due membri, controlla annualmente la tenuta dei conti e la gestione dei beni dell'Associazione e presenta il suo rapporto all'Assemblea dei soci.

L'Associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.

Si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle Obbligazioni sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima.

#### **Articolo 12 – Diritto di firma**

La Direzione designa le persone autorizzate a firmare e le modalità di firma.

#### **Articolo 13 – Liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali attivi saranno devoluti ad istituzioni con scopi analoghi.

#### **Articolo 14 – Norme suppletorie**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del CCS e, per analogia, del CO.

#### **Articolo 15 – Entrata in vigore**

Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del .. giugno 2017 ed entra immediatamente in vigore.

Sorengo, 3 dicembre 2017

